



La normativa giuridica, fiscale, tributaria e lavoristica delle associazioni e società sportive dilettantistiche


Casabianca di Fermo

5 maggio 2017

**GIACOMO SPILLER – DOTTORE COMMERCIALISTA
- Revisore dei Conti FIDS**



Costituzione associazione





La Finanziaria del 2003 (Legge n.289 de27/12/2002 articolo 90) ha previsto che l'attività sportiva dilettantistica possa essere esercitata nelle forme giuridiche di seguito indicate:



- **Associazione Sportiva Dilettantistica:**
 - riconosciuta
 - non riconosciuta
- **Società Sportiva di capitali:**
 - società per azioni
 - società in accomandita per azioni
 - società a responsabilità limitata
 - società cooperative



Associazioni riconosciute


- Le associazioni riconosciute acquistano la personalità giuridica (art.12 C. C.) e, perciò, (art.18, 1° comma) “*gli amministratori sono responsabili verso l’ente*” e non verso i terzi “*secondo le norme del mandato.*”

Esse pertanto sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta.



Associazioni riconosciute

- 1) Si costituiscono con atto pubblico;
- 2) Chiedono ed ottengono il riconoscimento della personalità giuridica dall'autorità governativa;
- 3) Risultano di conseguenza iscritte negli appositi registri previsti dalla legge.





Associazioni non riconosciute


- Le associazioni non riconosciute si caratterizzano per il disposto di cui all'art.38 del C.C., secondo il quale “*delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.*”

Esse sono pertanto dotate di autonomia patrimoniale imperfetta.



Associazioni non riconosciute

- L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute non sono imposte dalla legge, ma sono regolate liberamente dagli accordi tra gli associati.





Associazioni non riconosciute

- E' possibile dare vita ad un'associazione non riconosciuta anche per mezzo di un semplice accordo verbale.
- Nella prassi, però, anche al fine di poter usufruire dei benefici fiscali si usa adottare la forma scritta nella redazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto.



Fondo comune

- Il fondo comune è costituito dall'insieme dei contributi degli associati e dei beni acquistati dall'ente. Su di esso si possono eventualmente soddisfare i terzi creditori dell'associazione. Va precisato che l'espressione fondo comune non va confusa con il concetto tecnico di "comunione".
- Il fondo comune è una dotazione patrimoniale appartenente all'associazione e *"non ai suoi componenti e come tale è intangibile e ad opera di essi e dei loro creditori particolari"*.



Modalità di costituzione di Associazione Sportiva Dilettantistica

Le A.S.D. possono essere costituite :

- per atto pubblico,
- per scrittura privata con firme autenticate,
- per scrittura privata registrata.

La forma di atto che viene più utilizzata è quella della scrittura privata registrata.



Modalità di costituzione di associazione sportiva dilettantistica

- DEVONO REDIGERE UN ATTO COSTITUTIVO;
- DEVONO REDIGERE UNO STATUTO ED INSERIRVI LE CLAUSOLE STATUTARIE DI CUI AL D.Lgs. 460/97, DELL'ART..90 L. 289/02 E DELLA CIRCOLARE CONI del 04/12/04;
- EFFETTUARE REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO IN DOPPIA COPIA IN BOLLO PRESSO UFFICIO DEL REGISTRO ATTI PRIVATI CON PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IN MISURA FISSA;

PREVIA

- APERTURA DEL CODICE FISCALE (ATTIVITÀ NON COMMERCIALE) DA RICHIEDERE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA PRESSO L'AGENZIA ENTRATE INDICANDO IL CODICE 92.62.4;
- APERTURA DELLA PARTITA I.V.A. (SE ESERCITATA ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALE) DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO IVA PRESSO L'AGENZIA ENTRATE;



Modalità di costituzione di associazione sportiva dilettantistica

DEVONO INOLTRE AFFILIARSI ALMENO:

- AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE,
O
- AD UNA DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA,
O
- AD UN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA.

DEVONO ISCRIVERSI AL REGISTRO DEL CONI

DEVONO PRESENTARE ENTRO 60 GIORNI DALLA COSTITUZIONE IL MODELLO EAS ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE



CONTENUTO ATTO COSTITUTIVO

- LA DATA DI COSTITUZIONE DELLA A.S.D.;
- I SOTTOSCRITTORI DEL CONTRATTO (SOCI FONDATORI);
- LA DENOMINAZIONE SOCIALE;
- LA SEDE LEGALE;
- LO SCOPO SOCIALE;
- IL RINVIO ALLO STATUTO PER QUANTO ATTIENE ALL'OGGETTO E ALLE NORME;
- LA NOMINA DEI PRIMI ORGANISMI DIRIGENTI.



Requisiti statutari obbligatori previsti dall'art. 90 L. 289/02

- LA DENOMINAZIONE (CHE DEVE CONTENERE LA FINALITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA);
- L'OGGETTO SOCIALE CON RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, COMPRESA L'ATTIVITÀ DIDATTICA;
- L'ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE;
- L'ASSENZA DI FINI DI LUCRO E LA PREVISIONE CHE I PROVENTI DELLE ATTIVITÀ NON POSSONO, IN NESSUN CASO, ESSERE DIVISI TRA GLI ASSOCIATI, NEANCHE IN FORME INDIRETTE;
- LE NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO ISPIRATO A PRINCIPI DI DEMOCRAZIA E DI UGUAGLIANZA DEI DIRITTI DI TUTTI GLI ASSOCIATI, CON LA PREVISIONE DELL'ELETTIVITÀ DELLE CARICHE SOCIALI, FATTE SALVE LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE ASSUMONO LA FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI O COOPERATIVE PER LE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE;



Requisiti statutari obbligatorie previsti dall'art. 90 L. 289/02

- L'OBBLIGO DI REDAZIONE DI RENDICONTI ECONOMICO – FINANZIARI, NONCHÉ LE MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEGLI ORGANI STATUTARI;
- LE MODALITÀ DI SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE;
- L'OBBLIGO DI DEVOLUZIONE AI FINI SPORTIVI DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI.
- *COMMA 18 BIS*
- E' FATTO DIVIETO AGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI RICOPRIRE LA MEDESIMA CARICA IN ALTRE SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE NELL'AMBITO DELLA MEDESIMA FEDERAZIONE SPORTIVA O DISCIPLINA ASSOCIATA SE RICONOSCIUTA DAL CONI, OVVERO NELL'AMBITO DELLA MEDESIMA DISCIPLINA FACENTE CAPO AD UN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA.

Requisiti obbligatori previsti dalla Circolare CONI 02/12/2004

- Tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI sono tenute ad inserire nei rispettivi statuti il seguente requisito essenziale per il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI – riconoscimento che costituisce il presupposto per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art.90 :
“Obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle FSN o dell'EPS cui la società o l'associazione intende affiliarsi”.



Clausole statutarie obbligatorie previste D.lgs 460/97

- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma del C.C., sovranità dell'Assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.



Agevolazioni fiscali

- **Per le associazioni sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo e statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati;**



Agevolazioni fiscali

- Nel caso di esercizio da parte dell'Associazione di attività commerciali oltre a quelle non commerciali, possibilità di fruire di regimi fiscali agevolati, come quello previsto dalla L.398/91;
- Applicazione dei benefici previsti dalla L.133/99 e successive modificazioni circa i compensi, i premi, i rimborsi forfetari di spesa, le indennità di trasferta.



Costituzione di una società sportiva di capitali

L'articolo 90 della Legge 289 del 27/12/2002 prevede l'introduzione di forme societarie per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica:

- la società per azioni;
- la società in accomandita per azioni;
- la società a responsabilità limitata;
- società cooperative.



Principi cui uniformarsi

- Assenza dello scopo di lucro: questo principio è obbligatorio per tutti gli enti sportivi riconosciuti dal CONI.
- Rispetto del principio di democraticità: questo principio può essere applicato solo dalle società cooperative, in quanto nelle società per azioni o a responsabilità limitata i poteri dei soci sono proporzionali alle azioni o alle quote sottoscritte e tale principio risulta di difficile applicazione.
- Organizzazione, avvio, aggiornamento e perfezionamento di attività sportive dilettantistiche, nonché attività didattica: questo deve essere l'oggetto principale indicato nello statuto di una società sportiva dilettantistica.



- Divieto per gli amministratori di una società sportiva dilettantistica di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche: tale divieto fa riferimento non solo all'amministrare un'altra società o associazione sportiva dilettantistica, ma anche nel possedere quote o azioni di un'altra società sportiva dilettantistica.
- Devoluzione ai fini sportivi del patrimonio sociale in caso di suo scioglimento.
- Obbligo di conformarsi alle disposizioni del CONI e ai regolamenti emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi.